



LA TARIFFAZIONE PUNTUALE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI

NORME E DECALOGO PAYT

Elisabetta MARTIGNONI Associazione Payt Italia (AMGA Legnano spa)

- Martedì, 30 maggio 2017
Aosta



LA NORMATIVA
per l'APPLICAZIONE
della
TARIFFA PUNTUALE

NORME e DECALOGO Payt

- Relatore: Elisabetta Martignoni – Associazione PAYT Italia (Amga Legnano spa)

NOVITA'

Approvazione del DM 20/04/2017

DECRETO SUI SISTEMI DI MISURAZIONE

in attuazione dell'art. 1 c. 667 L. 147/2013

Sono stabiliti i **criteri** per la **realizzazione** da parte dei **comuni** di

- a) sistemi di **misurazione** puntuale della **quantità** dei rifiuti conferiti al servizio pubblico
- b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di **correttivi ai criteri di ripartizione** del costo del servizio in funzione del **servizio reso**

finalizzati ad **attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale** dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati



Il DM sui SISTEMI DI MISURAZIONE si può applicare ai seguenti modelli di prelievo della gestione ambientale in vigore

TARIFFA CORRISPETTIVA di cui all'art. 1 c. 667 L. 147/2013

con **commisurazione puntuale** a seguito dell'approvazione del DM SISTEMI DI MISURAZIONE che prevede l'applicazione di specifici criteri tecnici di realizzazione di sistemi di misurazione puntuale

Va ad estendersi anche ai comuni che attualmente applicano la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1 c. 668 L. 147/2013 per avere già attivato in passato sistemi di misurazione puntuale

Applicata, riscossa, accertata dal Gestore con IVA, ricorsi dal giudice ordinario

TARI TRIBUTO di cui all'art. 1 c. 639 L. 147/2013


nei comuni che applicano la TARI con **commisurazione puntuale** per avere attivato sistemi di misurazione delle quantità, in luogo dei coefficienti presuntivi di cui al DPR 158/1999 (ka kb kc kd)

Applicata, riscossa, accertata dal Comune senza IVA, ricorsi in commissione tributaria



La tariffazione puntuale del servizio rifiuti urbani

30 maggio 2017 – Aosta



NORME e DECALOGO Payt

- Relatore: Elisabetta Martignoni – Associazione PAYT Italia (Amga Legnano spa)

IL DECRETO

SUI SISTEMI DI MISURAZIONE

in attuazione dell'art. 1
c. 667 L. 147/2013

NORME e DECALOGO Payt

- Relatore: Elisabetta Martignoni – Associazione PAYT Italia (Amga Legnano spa)

PRINCIPI del DECRETO MISURAZIONE

IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

Art. 3 – L'identificazione delle utenze avviene mediante l'**assegnazione di un codice personale ed univoco** a ciascuna utenza

Art. 5 – l'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale delle quantità conferite avviene in **modalità diretta e univoca**, attraverso **idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco** in cui il rifiuto è contenuto o mediante apposite attrezzature installate su **contenitori, distributori automatici o presso le isole ecologiche**

Ad ogni utenza vengono univocamente associati i conferimenti di rifiuti effettuati

PRINCIPI del DECRETO MISURAZIONE

CRITERI TECNICI DI MISURAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 4 – Requisito minimo è la misurazione del peso o del volume della quantità di **RUR** (Rifiuto Urbano Residuo) conferito da ciascuna utenza.

Vi è facoltà di applicare la misurazione anche ad altre frazioni di rifiuto differenziato, anche presso i centri di raccolta.

Art 6 – Misurazione attraverso sistemi elettronici di

- misurazione **diretta**, con rilevazione del **peso**
- misurazione **indiretta**, con rilevazione del **volume** (e del conseguente peso, applicando ai volumi un coefficiente di peso specifico opportunamente determinato-9

Possono **coesistere anche entrambi** i sistemi di misurazione.

La rilevazione viene effettuata con **dispositivi** a bordo automezzo, in dotazione all'operatore, integrati nel contenitore o nel sacco (Rfid), installati presso i centri di raccolta. I dispositivi devono rispettare **standard tecnici e devono garantire protezione ed integrità dei dati**

PRINCIPI del DECRETO MISURAZIONE

UTENZE AGGREGATE

Art. 7 – Utenze aggregate domestiche

qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente il conferimento univoco per utente è possibile identificare un conferimento aggregato di più utenze singole ben identificate.

La ripartizione della quota pro capite avviene successivamente in funzione del numero dei componenti di ognuno dei nuclei oppure sulla base dei coefficienti kb dell'allegato 1 del D. Lgs. 158/1999.

Il kb è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.

Art. 8 – Determinazione conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate

I rifiuti devono essere conferiti separatamente dalle utenze domestiche oppure ad esse si applica la ripartizione della quota pro capite sulla base dei coefficienti kd dell'allegato 1 del D. Lgs. 158/1999.

PRINCIPI del DECRETO MISURAZIONE

RAPPORTO CONTRATTUALE CON L'UTENTE

Art. 9 – Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale

In fase di definizione della **parte variabile della tariffa**, il comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati

- alla **qualità del servizio reso alla singola utenza**
- al **numero dei servizi messi a disposizione**, anche se non utilizzati dall'utente

Le **frazioni avviate al riciclaggio** devono dare luogo a **correttivi** ai criteri di ripartizione dei costi, tramite identificazione della singola utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro o l'identificazione dei conferimenti effettuati presso i centri di raccolta

Sistemi di misurazione puntuale

si intendono le modalità tecniche di rilevazione della quantità di servizio erogato a utenze singole o a gruppi di utenze, quali a titolo esemplificativo:

- Rilevazione dei volumi svuotati desunti dal numero di conferimenti e dal volume del contenitore in dotazione;
- Rilevazione puntuale del peso dei conferimenti ;
- Sistemi “on demand” di conteggio delle chiamate di servizio;
- **Dimensioni e tipologia dei contenitori** messi a disposizione in esclusiva alle utenze;
- **Conferimenti agli Eco centri** affiancati alle altre modalità di misurazioni dei rifiuti;
- **Servizi erogabili a domanda con tariffe “flat”** affiancati alle altre modalità di misurazioni dei rifiuti.

LA COMMISURAZIONE

PRINCIPI di PAYT ITALIA
per la gestione della TARIFFA
PUNTUALE
in assenza di una metodologia
definita a livello normativo

PAYT: Articolazione della tariffa

La tariffa puntuale, applicata secondo i principi di fattibilità tecnica e praticabilità economica e tenendo conto degli impatti complessivi ambientali, sociali, economici e sanitari, **può essere così articolata:**

- la **COMPONENTE «FISSA»** è determinata mediante parametri operativi del servizio che riconducano alla potenzialità specifica di produzione dei rifiuti o di fruibilità del servizio stesso: **NUCLEO, METRO QUADRO, NUMERO E TIPOLOGIA DI CONTENITORI UTILIZZATI**
- la **COMPONENTE «VARIABLE» PUNTUALE** della tariffa è determinata sulla base dei servizi prestati e dei quantitativi di rifiuti conferiti, rilevati con sistemi di misurazione individuale di utenze singole o gruppi di utenze: **MISURAZIONE ALMENO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO**

PAYT: ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Tipologia di utenza	Componenti PARAMETRICHE	Componenti PUNTUALI
DOMESTICA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coefficienti per NUCLEO e/o per MQ di SUPERFICIE CALPESTABILE /CATASTALE ▪ Canone per NUMERO E CAPACITA' DEI CONTENITORI, SEPARATI PER FRAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> • RAPPORATA AI RIFIUTI PRODOTTI: MISURAZIONE <u>ALMENO DEL RIFIUTO SECCO RESIDUO RUR</u> (€/lt o €/kg) • MINIMO DI SVUOTAMENTI tarati su comportamenti virtuosi, ma non elusivi, per un periodo transitorio
NON DOMESTICA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coefficienti per MQ di SUPERFICIE /CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE ▪ Canone per NUMERO E CAPACITA' DEI CONTENITORI, SEPARATI PER FRAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> • RAPPORATA AI RIFIUTI PRODOTTI: MISURAZIONE <u>ALMENO DEL RIFIUTO SECCO RESIDUO RUR</u> (€/lt o €/kg) • MINIMO DI SVUOTAMENTI tarati su comportamenti virtuosi, ma non elusivi, per un periodo transitorio

NORME e DECALOGO Payt




Quindi ...IL DECALOGO

LINEE GUIDA DI PAYT ITALIA SULLA MISURAZIONE PUNTUALE


NORME e DECALOGO Payt


- Relatore: Elisabetta Martignoni – Associazione PAYT Italia (Amga Legnano spa)

LE LINEE GUIDA DI PAYT SULLA MISURAZIONE/TARIFFAZIONE PUNTUALE




- 1) La  **MISURAZIONE PUNTUALE** deve essere il presupposto per una effettiva **TARIFFAZIONE PUNTUALE**: le **MACRO misurazioni** devono diventare, **dopo un periodo limitato, MICRO misurazioni**.
- 2) La  **MISURAZIONE PUNTUALE** deve essere **versatile e applicabile con qualsiasi sistema di raccolta rifiuti**: sacchi, bidoncini, cassonetti, container, ecc.
- 3) La  **MISURAZIONE PUNTUALE** deve poter comportare **varie declinazioni di misurazione** e consentire la sperimentazione di metodi e sistemi che tengano conto delle esperienze e delle evoluzioni organizzative e tecnologiche.

LE LINEE GUIDA DI PAYT SULLA MISURAZIONE/TARIFFAZIONE PUNTUALE


- 4) La  **MISURAZIONE PUNTUALE** può essere utilizzata anche per ricavare dei parametri utili per la tariffa presuntiva: i dati delle misurazioni possono essere utilizzati per una ripartizione equa dei costi del servizio fra utenze domestiche e non domestiche e per definire dei coefficienti di produttività aggiornati e contestualizzati sul territorio **per un periodo transitorio**.


- 5) La  **MISURAZIONE PUNTUALE** deve fornire indicatori che permettono di monitorare l'efficacia, la qualità e la precisione del servizio (es peso specifico come rapporto tra il peso totale del giro di raccolta e il totale dei volumi svuotati).

LE LINEE GUIDA DI PAYT SULLA MISURAZIONE/TARIFFAZIONE PUNTUALE

- 6) La  **MISURAZIONE PUNTUALE** deve prevedere che gli **INDICATORI** vengano chiaramente **definiti e resi pubblici** e devono costituire gli elementi con i quali si possano **controllare le performance** e la precisione dei servizi e calibrare al meglio i circuiti e le frequenze di raccolta ed in generale i servizi resi ai cittadini
- 7) La  **TARIFFA PUNTUALE** deve **coprire tutti i costi** di gestione e gli investimenti, deve essere **equa** e rispettosa del principio comunitario «**chi inquina paga**».
- 8) La  **TARIFFA PUNTUALE** **deve essere trasparente**: devono essere **chiari i costi** che rientrano e quelli che non rientrano, devono essere **chiari i parametri utilizzati** per determinarla; devono essere **trasparenti le scelte effettuate dal Consiglio Comunale** in sede di determinazione delle tariffe.

LE LINEE GUIDA DI PAYT SULLA MISURAZIONE/TARIFFAZIONE PUNTUALE

- 9) La  **TARIFFA PUNTUALE** deve **incentivare al miglioramento**: deve essere congegnata in modo che il **cittadino sia spinto al miglioramento** dei propri comportamenti per conseguire un effettivo risparmio, che deve essere conseguente ad una **effettiva riduzione dei costi**

- 10) La  **TARIFFA PUNTUALE** deve essere **ben comunicata** ed in qualche modo «**partecipata**»: occorre che **i cittadini sappiano con anticipo** del cambiamento e possano **parteciparvi con responsabilità**, impegno e sapendo che i loro **suggerimenti** saranno attentamente valutati

PER SEGUIRE LE
NOSTRE ATTIVITA'

ci trovi su www.payt.it

grazie